



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO
Segreteria generale

Procedure Subappalto art. 119 D.Lgs 36/2023

Il subappaltatore si caratterizza per avere una propria organizzazione con assunzione del rischio imprenditoriale relativamente alla parte dell'appalto che esegue. (Consiglio di Stato, sez. IV, 11.12.2023 n. 10675)

Art. 1655.C.C. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1656. C.C. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

L'art. 41 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha modificato l'art. 119 del D. Leg.vo 36/2023, relativo alla disciplina del subappalto.

Richiami di carattere generale comuni alle procedure contrattualistiche	
Elementi di riferimento	Note
Richiamo atto di nomina del Dirigente, o del TPO delegato	
Espresso richiamo dello strumento/i di programmazione dell'ente (programma di mandato, DUP, BILANCIO, PEG, PIAO)	
Espresso richiamo principi guida nell'affidamento di contratto ai sensi del d.Lgs 36/2023	Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo , nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Principio di Risultato Art. 1	Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) <u>valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;</u> b) <u>attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.</u>
Principio di Fiducia Art. 2	Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
Oggetto: Tipo di provvedimento e indicazione in sintesi del contenuto del provvedimento. Indicare CIG- CUP- CUI	Descrizione chiara e puntuale
Riferimenti di diritto: - Art. 107 TUEL 267/2000 - Legge 241/1990 e ss.mm.ii. - Art – 147 D.Lgs 267/2000	

Richiamo Opera Pubblica:	
Riferimenti Procedura <i>ab origine</i>	Richiamare la procedura originaria posta in essere
Trattasi di affidamento preceduto da “Decisione di contrarre” ai sensi dell’ art. 17 comma 1 ☐ Si ☐ No Estremi identificativi con i relativi richiami agli elementi obbligatori (fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire; - l’oggetto del contratto *** - il valore economico; - la forma del contratto; - le clausole ritenute essenziali; - modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base). *** Eventuali suddivisioni in lotti	Previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Responsabile unico del progetto (RUP) Art. 15 Dlgs 36/ 2023	1. <u>Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico</u> da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Conflitti di interessi. Art. 16 DLGS 36 2023 Presa d'atto della dichiarazione di assenza conflitto di interessi del RUP ex art. 6 della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 e di ogni altro eventuale collaboratore intervenuto nella fase procedurale. Richiamo al rispetto della Misura Generale posta in essere PIANO Triennale Prevenzione Sezione PIAO 2024-2026 D.G.C. n.78/2024. Eventuale Richiamo alle misure adeguate poste in essere per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 del richiamato art. 16 siano rispettati.	1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. 2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
Richiamo Operatore Aggiudicatario Appaltatore Principale Requisiti Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti) Verifica del possesso dei requisiti art. 99 Requisiti di ordine Speciale art. 100 = >150.000 E Eventuale Reputazione dell'impresa art. 109 ☐ Si ☐ No Richiamo al Contratto Richiamo alle categorie di Subappalto dichiarate in sede di gara comma 4 lett. c)	
Subappalto di Lavori Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 <i>Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.</i>	

Comunicazione da fornire successivamente all'autorizzazione e prima dell'inizio dell'attività del subappaltatore ☐ SI Ulteriori comunicazioni ☐ SI	Comma 2 L'affidatario comunica alla stazione appaltante, <u>prima dell'inizio della prestazione</u>, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
Trattasi di Fornitura di importo superiore al 2 % delle prestazioni affidate o di importo > a E.100.000,00 e L'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare ☐ SI La stazione appaltante nei documenti di gara aveva	Costituisce subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, ■ se singolarmente di importo > 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo > 100.000 euro Requisito quantitativo ■ se l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia > 50% dell'importo del contratto Requisito qualitativo Art. 109 c.2 Dlgs 36 2023 Integr- Dlgs 209/2024 (I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.)) L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. 2-bis. ((Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni

	oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.))
Richiesta Autorizzazione Estremi ricevimento prot.n.....del Condizioni a) il subappaltatore è qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; ☐ SI b) non sussistono a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro; ☐ SI c) all'atto dell'offerta sono stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. ☐ SI	Comma 4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante
il contratto di subappalto è trasmesso alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Termine 20 giorni Rispettato ☐ SI la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione Dichiarazione Fornita ☐ SI	Comma 5 L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
Verifica della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione ☐ SI Il contratto di subappalto è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, Si ☐ No ☐ Eventuale richiesta di integrazione Si ☐ No ☐ Il contratto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. ☐ SI	Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Responsabilità solidale Espressa certificazione agli atti ☐ Si ☐ No	Comma 6 Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Certificazione garanzia standard qualitativi e prestazionali ☐ Si ☐ No	Comma 12 integ DlGS 209 2024 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. ((Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.)) L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio Dichiarazione allegata ☐ Si	Comma 16

Autorizzazione della Stazione Appaltante Rispetto dei Termini di rilascio	Comma 16 La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa Per i subappalti di importi inferiori al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della S.A. <u>sono ridotti alla metà</u>
Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Verifica rispetto ai documenti di gara ☐ SI	Comma 17
Certificazione del SUB Appaltatore da acquisirsi ● Documentazione attestante la qualificazione dell'impresa subappaltatrice per l'esecuzione delle prestazioni da subappaltare; ☐ Si ☐ No ● DURC: Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile ☐ Si Richiamare estremi, data inizio validità, data scadenza) ● Dichiarazione di iscrizione nella <i>white list</i> da parte del subappaltatore nel caso in cui il subappalto preveda la realizzazione delle attività di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della Legge 190/2012; (nolo a freddo) ☐ Si Richiamare estremi ☐ No ● Presa visione e sottoscrizione del Patto d'Integrità D.G.C. n. 290/2022; art. 1 Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.	Comma 14

●Certificazione di assenza di contratti di lavoro con dipendenti comunali cessati nel triennio precedente Art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001; Certificazione acquisita ☐ Si ☐ No	
TRACCIABILITA' E' stato verificato che nel contratto sottoscritto con il subappaltatore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi, e alle forniture sia inserita, a pena di nullità, assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 136/2010 Clausola inserita ☐ Si ☐ No	l.136/2010 art. 9
DUVRI D.Lgs 81 /2008 art 26 c.3 bis OBBLIGO: ☐ si ☐ no O POS ed altra documentazione di sicurezza	DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali)obbligatorio disciplinato dall'art.26 D.Lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza), inerente agli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione. Il DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto/contratto. Il DUVRI non è obbligatorio in caso di - Appalti di servizi di natura intellettuale; - Mere forniture di materiali o attrezzature; - Lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini/giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio Decr.Min Int 10 marzo 1998.-
Disposizioni in materia di lavoro e sicurezza	
DL n.19 del 02 marzo 2024 convertito in Legge n. 56 del 29 aprile 2024 Art.29 comma 2: <i>all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:((a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:"1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto"))</i> comma 10: <i>nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano</i>	Verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'ambito degli appalti pubblici. negli Appalti pubblici di valore complessivo = o > 150.000,00 Sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori

la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, ... comma 19 . <i>al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi ((di lavoro, al)) <u>decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</u></i> <i>((a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:</i> <i>"Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). - A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.</i>	<i>Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere dotati di una "patente a punti", in formato digitale, rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Funziona come la patente di guida: si parte da un punteggio iniziale - che nel caso dei cantieri è di 30 punti - che vengono decurtati a seguito delle risultanze di accertamenti e dei relativi provvedimenti definitivi. <u>Si può operare nei cantieri se si mantiene un punteggio pari o superiore a 15 crediti.</u> A stabilirlo è il DI PNRR (decreto 19 del 2024), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024. Le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA previsto per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150mila euro, non sono tenute al possesso della patente a punti.</i>
Rispetto Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti" Art. 11 d.Lgs 36/2023 ☐si ☐no	1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1. 3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato

	nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110. 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori subappalto. 6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.....
Impegni dell'Operatore Economico Art.102 D.Lgs 36/2023	Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. 2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatari

Pubblicità Atti Art. 27 (Pubblicità legale degli atti) Art. 28 (Trasparenza dei contratti pubblici) Art. 29 (Regole applicabili alle comunicazioni) Resta pertanto in essere quale Rispetto degli obblighi di pubblicazione Albo pretorio Amministrazione trasparente” : Sezione I livello Provvedimenti- Sotto Sezione II livello Provvedimenti Dirigenti Amministrativi art. 23, c.1 Dlgs 33/2013 Sezione I livello Bandi di gara e contratti Provvedimenti- Sotto Sezione II Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici art. 37 D.Lgs. n.33/2013 c.1 lett. a e lett. b	L’art. 37 del decreto lgs. n. 33/2013 dispone gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stabilendo che le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. L’art. 28 citato stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione. In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto: • che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l’ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28 cit.); • che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013.
Richiami: individuazioni del Soggetto selezionato/contraente- (ragione sociale, sede legale, legale rappresentante,C.F./P.IVA); l’impegno della spesa sugli stanziamenti previsti nei Capitoli di Bilancio (corretta ed univoca imputazione, accertamento preventivo delle somme impegnate, rispetto dell’art. 9 del D.L. 78/2009)	In presenza di P.I nel rispetto della Privacy, come da Linee Guida del Garante, evitare la pubblicazione del Codice fiscale dell’O.E (principio di minimizzazione dei dati)
Foro competente in caso di controversie	Teramo
Indicazione dei termini e autorità a cui ricorrere Art 120 Dlgs 104 del 02 luglio 2010	Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice è indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata

	indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell'articolo 86, comma 1. 2. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni.
Richiamo Misure Generali e Specifiche Richiamo Identificativo Processo Mappatura PIAO	
Obblighi Sezione Anticorruzione Misure Specifiche ☐ Si	Riferimento Processo identificativo 217
PRIVACY Richiamo alla disciplina sul trattamento dati: Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR"); titolare dei dati Incaricato del trattamento DPO:	D.P.O del Comune di Roseto Degli Abruzzi la Ditta FORMANAGEMENT Srl – Sede legali Via Bari n.33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000

RAFFAELLA
D'EGIDIO
17.10.2025
10:20:37
GMT+02:00

